

STATUTO DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO – DUINO AURISINA (TS)

Art. 1

(Denominazione oggetto sociale e finalità)

1.1 Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, costituito per determinazione della "United World Colleges (International) Limited" – registered UK Charity n. 313690 nel Regno Unito -, in base al consenso espresso dallo Stato italiano con l'art. 46 del D.P.R. 6 marzo 1978 n.102, è al servizio della Comunità mondiale e fa parte del Movimento Internazionale dei Collegi del Mondo Unito che si propone di promuovere la comprensione e la cooperazione internazionale attraverso l'educazione e di fare di questa una forza per unire popoli, nazioni e culture per la pace e per un futuro sostenibile.

1.2 Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico persegue i suoi scopi adottando la forma giuridica di Fondazione e, in quanto Ente del Terzo Settore, assume la denominazione di "Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico - ETS", ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" ed "Ente del Terzo Settore", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione del Collegio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al D.Lgs. n. 117 del 2017, si renderà applicabile al Collegio la disciplina Onlus di cui al D.Lgs. 460 del 1997, lo stesso manterrà la precedente denominazione di "Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Onlus".

1.4 Il Collegio esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Collegio si propone di:

- a) promuovere la comprensione e la cooperazione internazionale attraverso l'educazione;
- b) fare dell'educazione una forza che unisce popoli, nazioni e culture per la pace e per un futuro sostenibile;
- c) promuovere attraverso l'educazione la cultura della pace tra i popoli.

1.5 Per il perseguimento delle proprie finalità il Collegio svolge, con le modalità indicate dagli articoli 4, 5 e 6 del presente Statuto, le seguenti attività di interesse generale:

- a) promozione della cultura della pace tra i popoli, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera w) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- b) attività di educazione e di istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117 del 2017.

1.6. Il Collegio può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli Enti del Terzo Settore. A tal fine, è demandata al Consiglio di Gestione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

1.7. Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al D.Lgs. n. 117 del 2017, si renderà applicabile al Collegio la disciplina Onlus di cui al D.Lgs. 460 del 1997, lo stesso svolgerà attività di promozione della cultura per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 e non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2

(Sede)

2.1. Il Collegio ha sede nel Comune di Duino-Aurisina.

Art. 3

(Allievi e modalità di ammissione)

3.1 Il Collegio accoglie, per i due anni che precedono gli studi universitari, allievi, senza distinzione alcuna, in particolare di censo, nazionalità, lingua, religione, orientamento sessuale e fede politica. Sulla base dei criteri di massima, stabiliti dal Collegio, gli allievi vengono scelti mediante concorso dalla Commissione nazionale per i Collegi del Mondo Unito, operante nello Stato di provenienza, o da altri cui tale compito sia stato attribuito dalla "United World Colleges (International)".

3.2 L'ammissione al Collegio è disposta in via definitiva dal Rettore.

Art. 4

(Sistema di educazione e ordinamento didattico)

4.1 Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli allievi vengono educati, anche attraverso l'attività ricreativa e sportiva adeguatamente promossa in strutture del Collegio, al senso del dovere, alla lealtà, alla responsabilità, al rispetto e alla comprensione della dignità della vita e dei diritti dell'uomo.

4.2 Il sistema di educazione e l'ordinamento didattico devono corrispondere ai criteri identificati dalla "United World Colleges (International)" che ne consentono l'appartenenza al Movimento internazionale dei Collegi del Mondo Unito.

Art. 5

(Tipo di insegnamento)

5.1 Gli insegnamenti sono impartiti sulla base di programmi concordati con l'Organizzazione del Baccalaureato Internazionale.

5.2 Al compimento del biennio di studi, gli allievi sono ammessi agli esami per il conseguimento del diploma del Baccalaureato Internazionale.

Art. 6

(Patrimonio, entrate, bilancio e assenza di scopo di lucro)

6.1 Il Collegio non ha alcuno scopo di lucro.

6.2 Il patrimonio del Collegio è costituito dai beni mobili, immobili e diritti acquistati o pervenuti per atti a titolo gratuito, di liberalità o per successione. L'autore della liberalità o del lascito potrà stabilire una specifica destinazione per i beni o i fondi di cui ha disposto, fermo restando il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1. In caso di devoluzione si applicano in ogni caso le norme dell'articolo 16.

6.3 Il patrimonio del Collegio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.4 Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al D.Lgs. n. 117 del 2017, si renderà applicabile al Collegio la disciplina Onlus di cui al D.Lgs. 460 del 1997, gli utili o gli avanzi di gestione dello stesso dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Fino al medesimo termine, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

6.5 Il Collegio provvede alle spese di gestione mediante le borse di studio, offerte dalle Commissioni nazionali per i Collegi del Mondo Unito e dai Governi dei Paesi dai quali gli allievi provengono, o da altri donatori pubblici o privati, nonché con i contributi volontari da chiunque offerti per il conseguimento delle finalità che il Collegio si prefigge.

6.6 Il Collegio redige annualmente il proprio bilancio di esercizio e il bilancio sociale, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore.

6.7 I libri sociali obbligatori sono il libro verbali del Consiglio di Gestione, il libro verbali del Consiglio di Indirizzo e il libro verbali del Collegio Sindacale, nonché gli altri libri e registri eventualmente obbligatori in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7

(Organi)

7.1 Sono organi del Collegio:

- il Presidente;
- il Vice Presidente vicario;
- il Rettore;
- il Consiglio di Gestione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti.

Art. 8

(Presidente del Collegio)

8.1 Ai fini della nomina del Presidente del Collegio, il Consiglio di Indirizzo, tramite un Comitato ad hoc costituito al proprio interno, identifica una rosa di tre possibili candidati. Tra questi, la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'Assessore Regionale all'istruzione e previo gradimento espresso dalla "United World Colleges (International)" della figura individuata, delibera la nomina del Presidente.

Il Comitato ad hoc costituito all'interno del Consiglio di Indirizzo per la nomina del Presidente è composto come segue:

- il Direttore Esecutivo della "United World Colleges (International)" o suo rappresentante di adeguato livello;
- il Direttore della struttura a cui fa capo il Servizio Istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o un suo rappresentante di adeguato livello;
- il Direttore generale della direzione per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o un suo rappresentante di adeguato livello;
- un membro nominato dal Presidente della Commissione nazionale italiana per i Collegi del Mondo Unito;
- un membro nominato dal Presidente dalla Fondazione per i Collegi del Mondo Unito Stock Weinberg - Edward Sutcliffe.

8.2 Il Presidente del Collegio dura in carica cinque anni dalla data della delibera di nomina e può essere riconfermato.

8.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Collegio per le materie diverse da quelle di competenza del Rettore, cura il rapporto con la "United World Colleges (International)", con gli altri Collegi UWC, con le Commissioni nazionali per i Collegi del Mondo Unito, nonché il rapporto con i Governi interessati al funzionamento ed allo sviluppo del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

8.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Indirizzo, stipula i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio di Indirizzo, svolge ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti del Collegio.

8.5 In caso di assenza od impedimento, il Presidente viene sostituito come previsto dall'articolo 13.

Art. 9 (Rettore del Collegio)

9.1 Il Rettore è individuato attraverso un processo di selezione internazionale gestito da un Comitato di Selezione composto da cinque membri, secondo le modalità di selezione disciplinate con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Indirizzo. Tale Comitato è nominato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente che lo presiede ed è composto da quattro membri interni al Consiglio di Indirizzo, incluso il Presidente e il Direttore Esecutivo della "United World Colleges (International)" o suo rappresentante di adeguato livello, e da un membro designato dai dipendenti del Collegio.

9.2 Al termine del processo di selezione, il Rettore viene nominato dal Presidente del Collegio.

9.3 Per tutte le materie di propria competenza, il Rettore compie tutti gli altri atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, necessari per il regolare funzionamento del Collegio, che non siano espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio di Gestione o del Presidente e per tali atti ha la rappresentanza legale del Collegio, potendo sottoscrivere i relativi provvedimenti e manifestare validamente a terzi la volontà del Collegio.

9.4 In particolare, il Rettore:

- a) sovrintende al personale docente e non docente, alle strutture scolastiche, ai servizi ed uffici ed a tutte le attività del Collegio;

- b) con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio di Gestione, provvede alla scelta ed alla assunzione dei docenti e del personale amministrativo e ne determina il trattamento economico;
- c) provvede all'acquisto dei beni mobili e servizi eventualmente occorrenti per il funzionamento del Collegio, in aggiunta a quelli messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da altri donatori;
- d) provvede alla stipula dei contratti di locazione di immobili, per la sistemazione degli allievi e dei docenti;
- e) provvede alla stipula dei contratti di somministrazione per la fornitura del vitto degli allievi;
- f) provvede alla stipula di ogni altro contratto o convenzione, per l'approvvigionamento di tutto quanto occorra per la vita del Collegio;
- g) disciplina le attività scolastiche, le attività sportive, le attività sociali ed ogni altra attività che rientri nei programmi scolastici, culturali ed educativi, previsti per i Collegi del Mondo Unito;
- h) cura che il sistema di educazione e l'ordinamento didattico del Collegio siano conformi alla previsione dell'art.4 del presente Statuto;
- i) designa i dipendenti che hanno l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
- l) pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- m) al Rettore è affidata, altresì, in via esclusiva la responsabilità e la rappresentanza del Collegio in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro, scolastici e convittuali e di tutela ambientale. Egli è responsabile del servizio prevenzione e protezione e per tutti gli adempimenti inerenti l'osservanza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi sopraindicati per la quale gli sono attribuiti autonomi poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1 lettera b, D.lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 81/2008).

9.5 Il trattamento economico del Rettore è stabilito dal Consiglio di Gestione.

Art. 10

(Consiglio di Gestione: composizione)

10.1 Il Collegio è amministrato da un Consiglio di Gestione composto come segue:

- il Presidente del Collegio;
- il Rettore del Collegio;
- il Vice Presidente vicario;
- l'Assessore Regionale competente in materia di istruzione o un suo delegato;
- il Direttore Esecutivo della "United World Colleges (International)" o un suo rappresentante di adeguato livello.

10.2 Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Art. 11

(Consiglio di Gestione: attribuzioni)

11.1 Nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Gestione:

- stabilisce i criteri per l'assunzione dei docenti e del personale amministrativo, nonché per il relativo trattamento economico;
- delibera i regolamenti del Collegio;
- approva la proposta di bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo e la proposta di bilancio sociale, e le presenta al Consiglio di Indirizzo;
- propone le modifiche statutarie;
- stabilisce il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- dirime eventuali conflitti tra Rettore e Presidente;
- stabilisce il trattamento economico del Rettore;
- individua le attività di carattere secondario diverse da quelle di interesse generale esercitabili, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

11.2 Ciascun componente del Consiglio di Gestione ha diritto in qualsiasi momento di esaminare i libri sociali, i bilanci di esercizio e il bilancio sociale.

Art. 12

(Consiglio di Gestione: funzionamento)

12.1 Le riunioni del Consiglio sono convocate, almeno due volte all'anno, dal Presidente del Collegio mediante PEC o raccomandata. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

12.2 Le riunioni del Consiglio possono essere convocate anche mediante e-mail, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita. In tale ipotesi, la riunione si ritiene validamente convocata a condizione che i partecipanti confermino l'avvenuta ricezione della comunicazione almeno sette giorni prima della riunione. Nell'ipotesi in cui i partecipanti non confermino l'avvenuta ricezione con le modalità indicate al periodo precedente, la riunione dovrà essere convocata nuovamente mediante PEC o raccomandata con le modalità indicate al punto 12.1 del presente articolo.

12.3 Il Consiglio può essere altresì convocato qualora ne facciano richiesta almeno due quinti dei suoi componenti o il Collegio Sindacale.

12.4 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei

componenti. Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche a distanza tramite tecnologie di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

12.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti. Nelle deliberazioni che lo riguardano, il Rettore non ha diritto di voto.

12.6 Partecipa al Consiglio un dipendente del Collegio in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 13

(Consiglio di Indirizzo: composizione)

13.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto come segue:

- il Presidente del Collegio, che ne ha la presidenza;
- il Direttore Esecutivo della "United World Colleges (International)" o un suo rappresentante di adeguato livello;
- il Direttore della struttura a cui fa capo il Servizio Istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o un suo rappresentante di adeguato livello;
- il Direttore generale della direzione per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o un suo rappresentante di adeguato livello;
- un membro designato dall'Organizzazione del Baccalaureato Internazionale;
- tre membri designati dalla Commissione nazionale italiana per i Collegi del Mondo Unito;
- tre membri designati dalla "United World Colleges (International)";
- tre membri nominati dalla Fondazione per i Collegi del Mondo Unito Stock Weinberg - Edward Sutcliffe;
- un membro designato dal Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- il Sindaco di Duino-Aurisina;
- tre membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;
- un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

13.2 Il Consiglio ha facoltà di cooptare, entro il numero massimo di sette, altri consiglieri, designati da soggetti – diversi da quelli menzionati nel precedente comma – che diano sostegno economico al Collegio, ovvero scelti tra persone il cui apporto collaborativo si ravvisi particolarmente utile per la loro eminente qualificazione nel campo dell'educazione sociale, dell'istruzione o dell'amministrazione.

13.3 Il Consiglio ha pure facoltà di cooptare, entro il numero massimo di cinque, altri consiglieri designati dai Governi di Paesi stranieri che ne facciano richiesta.

13.4 I membri del Consiglio di Indirizzo, ad esclusione di quelli che partecipano per la carica che rivestono pro tempore:

- decadono automaticamente dalla carica dopo due assenze consecutive e ingiustificate;
- sono esclusi dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Collegio Sindacale e delibera a maggioranza assoluta del Consiglio per
 - non aver rispettato le norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine del Collegio;
 - aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
 - essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

13.5 Il Consiglio di Indirizzo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla all'interessato. Il Consigliere escluso può entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di esclusione chiedere che sulla stessa si pronunci il Consiglio di Gestione, che delibera, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

13.6 Il Consiglio nomina tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti, individuando il Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

13.7 Il Rettore del Collegio partecipa alle sedute del Consiglio ed ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, su ogni questione trattata.

13.8 Il Consiglio dura in carica cinque anni. I membri facenti parte per ragioni diverse dal loro ufficio possono essere riconfermati. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione.

13.9 Quando, per dimissioni od altri motivi, taluno dei componenti debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che ancora rimane al compimento del quinquennio.

Art. 14

(Consiglio di Indirizzo: attribuzioni)

14.1 Il Consiglio di Indirizzo:

- a) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo d'esercizio e il bilancio sociale, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- b) determina le direttive generali, attinenti alla gestione del Collegio ed i criteri di massima previsti dal secondo comma dell'art. 4;
- c) delibera le norme di attuazione dello Statuto, le eventuali modifiche statutarie, le norme sul proprio funzionamento e il regolamento di cui all'art. 9.1;
- d) delibera l'acquisto e la alienazione dei beni immobili eventualmente occorrenti per l'attività del Collegio, in aggiunta a quelli messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 6 marzo 1978 n.102 o da altri donatori;
- e) delibera la stipula della convenzione prevista dal citato art. 46 del D.P.R. 6 marzo 1978 n.102;
- f) identifica una rosa di tre candidati da proporre all'Assessore Regionale all'istruzione per la nomina a Presidente del Collegio;

g) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente Statuto.

Art. 15

(Consiglio di Indirizzo: funzionamento)

- 15.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Può inoltre essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti od il Collegio Sindacale.
- 15.2 L'avviso di convocazione deve essere recapitato, mediante PEC o raccomandata, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
- 15.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
- 15.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno, basta la presenza di almeno un quarto dei componenti.
- 15.5 Per modificare lo Statuto, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti; in seconda convocazione – che non può aver luogo nel medesimo giorno – è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti; in entrambi i casi è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16

(Scioglimento)

- 16.1 Per deliberare lo scioglimento del Collegio e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di Indirizzo.
- 16.2 In caso di scioglimento o di estinzione del Collegio, per qualunque causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio di Indirizzo.
- 16.3 Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al D.Lgs. n. 117 del 2017, si renderà applicabile al Collegio la disciplina Onlus di cui al D.Lgs. 460 del 1997, in caso di scioglimento del Collegio per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto esclusivamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento dello scioglimento.

Art. 17

(Patrono a vita)

- 17.1 Può dal Consiglio di Indirizzo essere conferita, con deliberazione unanime, la qualifica di "Patrono a vita" a chi abbia validamente contribuito, con eccezionale impegno, alla realizzazione od allo sviluppo del Collegio.
- 17.2 Non può esservi contemporaneamente più di un Patrono a vita.

17.3 La qualifica di Patrono a vita pone chi ne sia investito al più alto livello onorifico nell'ordinamento del Collegio.

Art. 18

(Consigliere onorario)

18.1 E' Consigliere Onorario chi, per particolari benemerite, sia stato eletto con tale speciale distinzione dal Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti. Può far parte del Consiglio di Indirizzo un solo Consigliere onorario.

18.2 La carica di Consigliere onorario è a vita, nel rispetto dell'art. 2382 del Codice Civile.

18.3 Il Consigliere onorario ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, con diritto di voto.

Art. 19

(Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti)

19.1 Il Collegio Sindacale è l'Organo di controllo del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

19.2 Il Collegio Sindacale rimane in carica per cinque esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale deve appartenere alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

19.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4 Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

19.5 Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

19.6 I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.7 Delle proprie riunioni il Collegio Sindacale redige apposito verbale.

19.8 Quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, al Collegio Sindacale può altresì essere affidato dal Consiglio di Indirizzo l'incarico della revisione legale dei conti, con le modalità e con la durata previste dalle disposizioni di legge vigenti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio Sindacale non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio di Indirizzo affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 20

(Gratuità delle cariche sociali e incompatibilità)

20.1 Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componente del Consiglio di Gestione, di componente del Consiglio di Indirizzo sono gratuite. Le spese fatte per l'esercizio delle cariche sono rimborsate. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componente del Consiglio di Gestione e di componente del Consiglio di Indirizzo sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Collegio, fatta eccezione per il Rettore.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

21.1 L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1.5 e 1.6, di cui all'articolo 6, punto 6.3 e di cui all'articolo 16, punto 16.2 è sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine fino al quale, in base al regime transitorio previsto al D.Lgs. n. 117 del 2017, si renderà applicabile al Collegio la disciplina Onlus di cui al D.Lgs. 460 del 1997.

21.2 Per quanto riguarda l'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" ed "Ente del Terzo Settore" si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 1, punto 1.2.

Art. 22

(Disposizione finale)

22.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e le norme successive in materia di fondazioni ed Enti del Terzo Settore.

VISTO: IL PRESIDENTE